

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 15/01/2020

N° Delibera: 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE PICCOLE ISOLE - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Gennaio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Assente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria Grazia Loffredo
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Letto l'art 8 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dal D. Lgs. 10.09.1993, n.360;

Tenuto conto delle decisioni dei TAR Campania e Lazio come pronunciate nel corso dell'anno 1999 a seguito di ricorsi proposti contro il D.M. n. 1474 del 24.03.1999;

Letta la nota, acquisita al prot. com. n. 7099 del 07.10.2019, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione 2 ha invitato i Comuni dell'Isola d'Ischia a trasmettere la delibera propedeutica all'emanazione del decreto ministeriale di limitazione dell'afflusso e della circolazione stradale nell'Isola medesima per la stagione turistica 2020;

Tenuto conto che l'eccessivo afflusso di automezzi in genere nelle aree dei porti isolani arreca notevole pregiudizio all'ordine pubblico, alla sicurezza dei pedoni ed alla vivibilità del porto e delle adiacenti aree comunali e che, per la particolare conformazione dei porti stessi, completamente inseriti nel tessuto urbano, è necessario limitare l'accesso al porto via mare di automezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico;

Tenuto conto che i Comuni dell'Isola d'Ischia sono dichiarati "Stazioni di Turismo di Soggiorno e di Cura";

Visto che la rete stradale extraurbana ha uno sviluppo inferiore a Km 50;

Considerato che durante la stagione turistica (che copre l'arco di tempo compreso tra marzo e settembre) i pericoli connessi al traffico automobilistico sono particolarmente elevati;

Dato atto che la popolazione stabile dell'Isola è di oltre 60.000 unità, tenuto altresì conto dei soggetti che vantano un reale collegamento con il territorio isolano;

Ritenuto, pertanto, di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione, nell'isola d'Ischia, per la stagione turistica 2020, di un provvedimento limitativo della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 8 del Codice della Strada;

Verificato, inoltre, che attualmente, per la concessione delle deroghe in favore dei soggetti proprietari di abitazione nel Comune di Barano d'Ischia non residenti in questo Comune ed in favore di coloro che soggiornano per almeno 7 giorni in una struttura ricettiva e/o per almeno 15 giorni in un'abitazione privata site nel medesimo territorio, è dovuto un importo fissato, rispettivamente, in 10,00 euro e 60,00 euro;

Ritenuto, per ragioni di equità nonché per disincentivare l'utilizzo delle vetture private nell'ottica di perseguire finalità di tutela ambientale, maggior vivibilità e decongestionamento del traffico veicolare, di allineare i due importi e, perciò, di fissare anche per le deroghe in favore dei proprietari di abitazione in questo Comune (non residenti), la somma di 60,00 euro;

Visto il parere di regolarità tecnica allegato ed espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che ai sensi del citato art. 49, non comportando la delibera impegno di spesa, per la stessa non è richiesto il parere del Responsabile del Settore economico - finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Vista la normativa vigente in materia;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione di un provvedimento che preveda, ai fini dell'applicazione nell'isola d'Ischia per la stagione turistica 2020, dell'art. 8 del C.d.S. concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, le seguenti proposte, stabilendo la data del divieto di afflusso e circolazione dal 4 aprile (sabato antecedente la domenica delle Palme) al 31 ottobre 2020:

ART. 1

Dal 4 aprile al 31 ottobre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola d'Ischia (Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

ART. 2

Nel medesimo periodo sono altresì vietati l'imbarco, lo sbarco e la circolazione sull'Isola d'Ischia di automezzi con portata superiore ai 13,5 t., anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

ART. 3

Nel periodo e nei Comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

- b) *veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì purché non festive. Tale limitazione temporale non sussiste per i veicoli che trasportano farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di gruppi turistici provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;*
- c) *veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti;*
- d) *autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dal Comune dell'isola d'Ischia dove l'invalido andrà a soggiornare;*
- e) *autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;*
- f) *autobus di lunghezza superiore a m. 7,5 e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'Isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza;*
- g) *autoveicoli di proprietà dell'amministrazione della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;*
- h) *veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l'immobile, sul quale è indicata l'ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo;*
- i) *veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;*
- j) *veicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;*
- k) *autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del C. d. S.) con targa estera;*
- l) *autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell'Isola d'Ischia;*

m) autoveicoli e motoveicoli intestati ai residenti dell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola d'Ischia per raggiungere le strutture sanitarie della ASL NA 2 allocate sull'isola, munite di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione della struttura ospedaliera;

n) autoveicoli di proprietà di soggetti che possano dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede operativa ricade in uno dei comuni dell'Isola;

o) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla Polizia Urbana.

ART. 4

Le Autorità marittime dei porti interessati al traffico di unità che trasportano veicoli da e per i porti dell'isola d'Ischia emanano i propri provvedimenti finalizzati al divieto di trasporto marittimo di veicoli nei porti dell'Isola.

ART. 5

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 16 dicembre 2014.

ART. 6

Il Prefetto, il Questore di Napoli ed i Sindaci dei Comuni dell'isola d'Ischia provvederanno, in caso di verificata necessità ed urgenza, a rilasciare autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola d'Ischia. Tali autorizzazioni potranno avere durata non superiore alle 48 ore e copia delle stesse dovrà essere inviata ai comuni dell'isola d'Ischia ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio.

ART. 7

Il Prefetto e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicureranno l'esecuzione e la sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

2. di stabilire che la concessione della deroga e del relativo contrassegno per i veicoli (uno per ciascun nucleo familiare) intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia ed a quelli (uno per ciascun nucleo familiare) di

persone residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, è subordinata, ferma restando la dimostrazione dei requisiti richiesti, al pagamento di € 60,00;

3. di mandare la presente al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;

4. di allegare il prospetto riepilogativo del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non necessita del parere del Responsabile del settore economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi della stessa normativa;

5. di trasmettere il presente deliberato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Prefettura di Napoli ed al Comando di P.M.;

6. di dichiarare il presente deliberato, attesa l'urgenza, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 267/2000.

